

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 <sup>(1)</sup>.

**Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti** <sup>(2)</sup>  
<sup>(3)</sup>.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.L. 10 giugno 2002, n. 107 e l'art. 3, D.L. 9 maggio 2003, n. 105, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 maggio 2002, n. 2126.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;

Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

\*\*\*

### TITOLO PRIMO

#### Norme generali

##### 1. *Âmbito di applicazione.*

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore

agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

#### **Omissis...**

**8. Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'*articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127*, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

\*\*\*\*\*

## **TITOLO SECONDO**

### **Disciplina dei singoli ordinamenti**

#### **Capo I - Attività professionali**

##### **Omissis**

\*\*\*\*\*

### **Disciplina dei singoli ordinamenti**

#### **Capo XI**

**55. Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale.**

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della *legge 10 febbraio 2000, n. 30*, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettrotecnica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'*articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

\*\*\*

Tabella A

#### **TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)**

##### **ALBO PROFESSIONALE**

Dottore agronomo e dottore forestale  
Sezione B

##### **DIPLOMI UNIVERSITARI**

Biotechnologie agro-industriali  
Economia e amministrazione delle imprese agricole  
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente  
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura  
Produzioni animali  
Produzioni vegetali  
Tecniche forestali e tecnologie del legno  
Viticultura ed enologia

Agrotecnico

Biotechnologie agro-industriali  
Economia e amministrazione delle imprese agricole  
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente  
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura  
Produzioni animali  
Produzioni vegetali  
Tecniche forestali e tecnologie del legno  
Viticultura ed enologia

Architetto

Sezione B

Settore architetto tecnico

Edilizia

Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno

Settore pianificatore tecnico

Operatore tecnico ambientale

Sistemi informativi territoriali

Tecnico di misure ambientali

	Valutazione e controllo ambientale
Assistente sociale	Servizio sociale
Attuario Sezione B	Moneta e finanza Scienze assicurative Tecniche finanziarie e assicurative
Biologo Sezione B	Analisi chimico-biologiche Biologia Biotecnologie industriali Tecnici in biotecnologie Tecnico dello sviluppo ecocompatibile Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Chimico Sezione B	Analisi chimico-biologiche Chimica Tecnologie farmaceutiche Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
Geologo Sezione B	Geologia Geologia per la protezione dell'ambiente Prospettore geologico
Geometra	Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali
Ingegnere Sezione B Settore civile e ambientale	Economia e ingegneria della qualità  Edilizia Ingegneria civile Ingegneria dell'ambiente e delle risorse Ingegneria delle infrastrutture Ingegneria Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile
Settore industriale	Ingegneria aerospaziale Ingegneria biomedica Ingegneria chimica Ingegneria dei materiali Ingegneria dell'automazione Ingegneria delle materie plastiche Ingegneria elettrica Ingegneria elettrica con teledidattica Ingegneria energetica Ingegneria industriale Ingegneria logistica e della produzione Ingegneria logistica e della produzione-orientamento tessile Ingegneria meccanica Produzione industriale Scienza e ingegneria dei materiali
Settore dell'informazione	Tecnologie industriali e dei materiali Ingegneria delle telecomunicazioni Ingegneria dell'automazione Ingegneria elettronica Ingegneria informatica

Ingegneria logistica e della produzione  
Economia e ingegneria della qualità  
Ingegneria biomedica

Perito agrario

Biotechnologie agro-industriali  
Economia e amministrazione delle imprese agricole  
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente  
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura  
Produzioni animali  
Produzioni vegetali  
Tecniche forestali e tecnologie del legno  
Viticoltura ed enologia

Perito industriale

Edilizia  
Ingegneria logistica e della produzione  
Ingegneria meccanica  
Ingegneria delle telecomunicazioni  
Ingegneria energetica  
Metodologie fisiche  
Analisi chimico-biologiche  
Chimica  
Informatica  
Ingegneria aerospaziale  
Ingegneria chimica  
Ingegneria dell'automazione  
Ingegneria delle materie plastiche  
Ingegneria elettrica  
Ingegneria elettronica  
Ingegneria informatica  
Scienze e tecniche cartarie  
Tecnologie alimentari

\*\*\*\*\*